



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore DI GIOVAN PAOLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2009**

Disposizioni concernenti i diritti connessi spettanti ad artisti,  
interpreti ed esecutori

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parlamento italiano con la legge 22 aprile 1941, n. 633, ha riconosciuto, oltre al diritto d'autore dell'opera dell'ingegno e dell'editore, i cosiddetti diritti connessi, spettanti ad artisti interpreti ed esecutori che consentono, attraverso il proprio impegno artistico, una migliore fruizione dell'altrui opera dell'ingegno. L'articolo 73, comma 1, della legge n. 633 del 1941 prevede che «Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati».

L'articolo 23, primo e secondo comma, del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante il regolamento di esecuzione della legge n. 633 del 1941, ha espressamente previsto che «La misura del compenso dovuto, ai sensi dell'art. 73 della legge, da chi utilizza a scopo di lucro il disco o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale.

Con la stessa procedura sono determinate le quote e le modalità di ripartizione con gli artisti interpreti o esecutori del suddetto compenso».

Successivamente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 20 settembre 1975, si è stabilito, all'articolo 1, che «la misura del compenso per l'utilizzazione diretta, a scopo di lucro, del disco o apparecchio analogo, dovuto al produttore ai sensi dell'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e dell'art. 23 del relativo regolamento di esecuzione, è commisurata al 2% degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco o apparecchio occupa nella sua pubblica utilizzazione da parte delle categorie di utilizzatori di cui al primo comma del citato art. 73 della legge, ad eccezione delle utilizzazioni da parte dell'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari. Alla misura del compenso dovuto al produttore per l'utilizzazione da parte dell'ente esercente il servizio di radiodiffusione circolare sarà provveduto con successivo decreto.

La misura e le modalità di corresponsione del compenso possono essere determinate globalmente mediante accordi generali e periodici stipulati fra rappresentanti dell'una e dell'altra parte».

Il legislatore ha previsto inoltre, all'articolo 2, che «La quota di ripartizione dell'ammontare del compenso riscosso dai produttori, ai sensi dell'art. 1, e spettante agli artisti interpreti o esecutori le cui prestazioni sono registrate nel disco o apparecchio analogo, è pari al 50% dell'ammontare globale del compenso stesso».

Il 16 settembre 1977, si è costituito con atto notarile, l'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori (IMAIE) quale associazione, senza scopo di lucro, di diritto privato. Soci fondatori furono alcune persone fisiche (per lo più artisti interpreti esecutori

legati ad opere musicali) e le federazioni dello spettacolo della CGIL, CISL e UIL: l'obiettivo di tale associazione era quello di assicurare agli artisti interpreti esecutori la percezione dei diritti connessi a loro riconosciuti dall'ordinamento. L'IMAIE ha tra le finalità quelle di «tutelare, amministrare, attuare (tenendo conto degli interessi generali dell'insieme degli artisti esecutori ed interpreti e dell'indispensabile apporto delle Organizzazioni Sindacali rappresentative) i diritti degli artisti interpreti o esecutori, derivanti dalla registrazione, dalla duplicazione, dalla diffusione e comunque dalla utilizzazione di dischi fonografici, nastri, fili, colonne sonore e qualunque altro supporto atto alla riproduzione (anche a fini pubblicitari) di suoni, di voci e di immagini, o allo sfruttamento a mezzo della radio-televisione, dei sistemi multimediali e di ogni altro sistema atto alla diffusione, riproduzione o proiezione di suoni ed immagini, delle loro prestazioni artistiche».

Il decisivo ruolo dell'IMAIE è stato colto dal legislatore che, con l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, ha espressamente costituito l'IMAIE così riconoscendogli il ruolo di collettore che raccogliesse i diritti degli artisti interpreti esecutori. Il suddetto articolo 4 della legge n. 93 del 1992 prevede infatti che:

«1. Dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie degli artisti interpreti o esecutori firmatarie dei contratti collettivi nazionali è costituito l'IMAIE, avente come finalità statutaria la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonché l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie.

2. L'IMAIE, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, inoltra domanda per l'erezione in ente morale.

3. Ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina il presidente del collegio dei revisori dell'IMAIE e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro del medesimo collegio dei revisori.

4. All'istituzione ed al funzionamento dell'IMAIE si provvede senza oneri a carico del bilancio dello Stato».

Il legislatore non si è limitato a riconoscere la qualità di ente morale dell'IMAIE, ma, con il successivo articolo 5 della legge n. 93 del 1992, ha altresì sancito che:

«1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 20 settembre 1975, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dell'articolo 73, comma 1; 73-bis e 71-octies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresì all'IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto.

2. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui al comma 1, spettanti a ciascun artista interprete o esecutore, in base ai criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Il medesimo accordo stabilisce altresì le modalità di riscossione ed erogazione dei compensi.

3. Entro il primo mese di ciascun trimestre, l'IMAIE comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi da essi maturati nel trimestre precedente e pubblica altresì nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei nominativi degli aventi diritto.

4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad essi spettanti ai

sensi del presente articolo, al netto delle spese, entro millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le somme relative ai diritti non esercitati sono devolute all'IMAIE e sono utilizzate per le attività e per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2».

Sulla base del mero dettato del legislatore, si evince quindi che:

- l'IMAIE avrebbe dovuto ottenere il riconoscimento della personalità giuridica senza alcun ulteriore controllo da parte dell'autorità amministrativa;

- il ruolo dell'IMAIE all'interno del circuito di ripartizione dei diritti connessi deve ritenersi indefettibile, stante il riconoscimento operato direttamente dal legislatore.

Una volta costituita *ex lege*, il riconoscimento della personalità giuridica dell'IMAIE è avvenuto con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 25 ottobre 1994, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1994, mentre l'iscrizione all'interno del registro delle persone giuridiche presso la prefettura, mero adempimento formale, è avvenuto il 22 settembre 2005.

\* \* \*

L'IMAIE sin dalla sua nascita per espressa ed unanime ammissione ha riscontrato difficoltà oggettive connesse alla gestione e ripartizione dei diritti connessi soprattutto quando le imprese fonografiche si rifiutano di collaborare. Non a caso le imprese fonografiche, pur percependo il compenso dal 1975 si sono sempre rifiutate di occuparsene, mentre la stessa Società italiana degli autori ed editori (SIAE) che in forza dell'articolo 25, comma 2, del regolamento di applicazione della legge sul diritto d'autore, avrebbe potuto legittimamente gestire anche questo diritto, si è ben guardata dal farlo.

L'IMAIE quindi, oltre ad essersi assunto la responsabilità di gestire questo particolare diritto non è mai venuto meno all'impegno di far rispettare la legge e per rivendicarne l'adeguamento al momento in cui essa veniva impunemente violata. Tutto ciò è rilevabile dalle decine e decine di azioni legali promosse nei confronti di tante case discografiche (ventisei decreti ingiuntivi soltanto nell'anno in corso) dal gratuito patrocinio offerto a tanti artisti per agire nei confronti delle imprese che hanno omesso l'invio dei dati, dalle varie ed insistenti memorie presentate alle autorità competenti ed agli organi di vigilanza.

Le difficoltà dell'IMAIE insorgono soprattutto rispetto ai compensi di più antica provenienza. Ciò è ascrivibile ad una lacuna legislativa: se i produttori fonografici si rifiutano (o non hanno comunque interesse) a comunicare i nominativi degli artisti interpreti esecutori, è ben difficile risalire all'avente diritto. Soprattutto nel settore musicale, ove nella copertina del supporto (disco in vinile, della musicassetta o del *compact disc*) non siano indicati tutti coloro che hanno preso parte all'esecuzione.

Risulta quindi evidente che, perché l'IMAIE, nonostante le citate difficoltà, già assolve pienamente ai suoi scopi avendo nel 2008 per la prima volta distribuito più soldi di quanti ne siano entrati, anche se per migliorare, agevolare, nonché rendere più rapida la distribuzione dei proventi derivanti dai diritti connessi ad artisti, interpreti ed esecutori, è necessario prevedere misure sanzionatorie nei confronti dei produttori che omettono di comunicare i nominativi degli aventi diritto ed i loro indirizzi.

Tale modifica della legge costitutiva dell'IMAIE n. 93 del 1992, che già prevede l'obbligatorietà per i produttori di fornire i nominativi degli artisti interpreti ed esecutori, consentirà, di accelerare le procedure di individuazione degli aventi diritto e di correzione agli stessi del dovuto.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Settore musicale)*

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Alla costituzione di organismi similari per la gestione dei diritti connessi di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono applicate le stesse norme della presente legge.»;

b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 20 settembre 1975, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73-bis e 71-octies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresì all'IMAIE i dati idonei ad attestare l'identità e la residenza degli aventi diritto ovvero comunicare i motivi ostativi alla suddetta identificazione.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I dati di cui al comma 1, devono essere trasmessi all'IMAIE entro trenta giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera salvo che non dimostri che l'omessa trasmissione è dovuta a fatto impu-

tabile all'utilizzatore nei confronti del quale si applicheranno le medesime disposizioni risarcitorie previste dal presente comma per i produttori. In caso di trasmissione incompleta, tardiva o errata, ovvero in mancanza di comunicazione dei motivi ostativi di cui al comma 1 il produttore fonografico è tenuto ad un risarcimento del danno nei confronti dell'IMAIE pari a dieci volte l'importo dei compensi dovuti e comunque non inferiore a mille euro per ciascun artista, interprete o esecutore.»;

3) al comma 3, dopo le parole: «l'IMAIE comunica» sono inserite le seguenti: «tramite il proprio sito *web* e la *Gazzetta Ufficiale*»;

c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole: «la documentazione necessaria all'identificazione degli aventi diritto» sono sostituite dalle seguenti: «i dati idonei ad attestare l'identità e la residenza degli aventi diritto ovvero comunicare i motivi ostativi della suddetta identificazione.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I dati di cui al comma 1 devono essere trasmessi all'IMAIE entro trenta giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera. In caso di trasmissione incompleta, tardiva o errata, il produttore fonografico è tenuto ad un risarcimento del danno nei confronti dell'IMAIE pari a 10 volte l'importo dei diritti dovuti e comunque non inferiore a mille euro per ciascun artista, interprete o esecutore.»;

3) al comma 2 le parole da: «di categoria» fino a «collettivi nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro sei mesi dalla conclusione dell'accordo di cui al comma 2, l'IMAIE comunica sul sito *web* e sulla *Gazzetta Ufficiale* gli aventi diritto per i quali è stato definito l'ammontare dei compensi maturati»;

5) al comma 4 le parole da: «entro millenovecentacinque» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3 sul sito *web* e nella *Gazzetta Ufficiale*»;

6) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «sono utilizzate per le attività e per le finalità di cui all'articolo 7 legge n. 93 - 1992, sia per le somme individuate e non esercitate sia quelle senza individuazione di avente diritto.

Il regolamento per l'erogazione delle somme di cui al presente articolo dovrà essere approvato con referendum dei soci e con periodicità non superiore all'anno».

## Art. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il 50 per cento alle finalità di cui all'articolo 7, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni».

## Art. 3.

(Settore audiovisivo)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 80:

1) alla lettera e) del comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «l'IMAIE determina l'ammontare dei compensi in base a criteri definiti d'accordo con le ca-

tegorie interessate nonché singoli purché titolari di diritti»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti a ciascun artista interprete ed esecutore sulla base dell'ordinanza approvata dagli organi»;

b) all'articolo 84:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile ed è stabilito con l'accordo da concludersi tra l'IMAIE e le categorie interessate dei produttori e riutilizzatori purché titolari dei diritti. I compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sono versati all'IMAIE sulla base degli accordi di cui sopra i quali trasmettono altresì all'IMAIE i dati idonei ad attestare l'identità e la residenza degli aventi diritto ovvero comunicare i motivi ostativi alla suddetta identificazione»;

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. I dati di cui al comma 4 devono essere trasmessi all'IMAIE entro trenta giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera, salvo che non si dimostri che la omessa trasmissione è dovuta a fatto imputabile all'utilizzatore nei confronti del quale si applicheranno le medesime disposizioni risarcitorie previste dal presente comma per i produttori. In caso di trasmissione incompleta, tardiva o errata, ovvero in mancanza di comunicazione dei motivi ostativi di cui al comma 1, il produttore fonografico è tenuto ad un risarcimento del danno nei confronti dell'IMAIE pari a 10 volte l'importo dei compensi dovuti e comunque non inferiore a mille euro per ciascun artista, interprete o esecutore;

4-ter. Entro il primo mese di ciascun trimestre, l'IMAIE pubblica l'elenco degli aventi diritto nel sito *web* e nella *Gazzetta*

*Ufficiale* per i quali è stato definito l'ammontare dei compensi maturati nei semestri precedenti.

*4-quater.* Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto delle spese, entro tre anni dalla pubblicazione dell'elenco sul sito *web* e nella *Gazzetta Ufficiale*.

*4-quinquies.* Trascorso il termine di cui al comma *4-quater* le somme relative ai diritti non esercitati sono utilizzate per l'attività e per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sia per le somme individuate e non esercitate sia per quelle senza individuazione degli aventi diritto. Il regolamento per l'erogazione delle somme di cui al presente articolo deve essere approvato con *referendum* dei soci e con periodicità non superiore all'anno».

c) al comma 7 dell'articolo 12 è aggiunto il comma:

«8. Alla costituzione di organismi similari per la gestione dei diritti connessi sono applicate le stesse norme della presente legge».

#### Art. 4.

##### *(Decorrenza della legge)*

1. La presente legge entra in vigore dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e trova applicazione anche per tutti gli adempimenti non effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge.





